

N. R.G. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MACERATA
SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico, dott. Angelica Capotosto, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi civili, promossa da:

Parte_1 (C.F. C.F._1)
con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

OPPONENTE

contro

Controparte_1 (p.i. n. P.IVA_1), e per essa, quale sua mandataria, CP_2
[...] in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. n. P.IVA_2)
il patrocinio dell'avv. [REDACTED]

OPPOSTA

OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo

CONCLUSIONI:

per parte opponente: come all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo – “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi esposti - nel merito: per le ragioni ed eccezioni tutte sovra esposte ai superiori punti 1, 2, 3 e 4 (nell'ordine sopra esposto) ed in esito alla loro positiva deliberazione, annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Macerata in data 30/9/2024, integrato con successivo provvedimento del 21/11/2024, e notificato in data 9/1/2025, nel rigetto di ogni avversaria domanda. Con vittoria di spese e compenso di giudizio”.

per parte opposta: come da comparsa di costituzione e risposta – “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito: In via preliminare: Concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto non essendo l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione; All'esito della pronuncia sull'invocata provvisoria esecuzione, concedere i termini per l'esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ex art. 5 D.Lgs 28/2010; Nel merito e in via principale: Confermata la sussistenza dei requisiti tutti legittimanti l'emissione dell'ingiunzione di pagamento ed accertata l'inammissibilità e/o infondatezza delle eccezioni ex adverso proposte, respingersi l'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto e confermarsi decreto ingiuntivo decreto ingiuntivo n. [REDACTED] In subordine: Accertare e dichiarare che la Sig. Parte_1 – come sopra generalizzata - è debitrice di Controparte_1 e per essa Controparte_2 della complessiva somma di € 340.478,96, comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio di Controparte_1 e per essa Controparte_2 della complessiva somma di €. 340.478,96 conseguentemente, condannarli entrambi in solido e nei limiti delle garanzie prestate al pagamento delle relative somme dovute o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi, competenze e spese. In ogni caso: Con vittoria di spese e compenso professionale”.

Preliminarmente occorre dare atto che si applica al presente giudizio l'art. 132 c.p.c. in virtù del quale nella sentenza non è più riportato lo svolgimento del processo e devono essere esposte concisamente le ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Fatto

Con atto di citazione, tempestivamente e ritualmente notificato, **Parte_1** proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] pronunciato [REDACTED] in data 30.09.2024, integrato in data 21.11.2024, su istanza della la **Controparte_1** e, per essa, quale sua mandataria, dalla **Controparte_2** con il quale le veni [REDACTED] lità di fideiussore della **Parte_2** il pagamento della somma complessiva di € 340.578,96 oltre interessi ed [REDACTED] della opposizione eccepiva: A) la carenza di titolarità del diritto di credito, contestando sia l'esistenza dell'operazione di cessione in blocco di crediti asseritamente perfezionata dalla opposta in data 10/12/2021 con [REDACTED] che la inclusione dei crediti azionati nell'ambito della operazione di cessione; B) il difetto in capo a **Controparte_2** del potere di rappresentanza sostanziale e processuale di **Controparte_1** per om [REDACTED] o degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB; C) la nullità delle clausole contenute nella fideiussione specifica sottoscritta da essa opponente in data 18.10.2010 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal prestito chirografario di € 500.000,00 sottoscritto in pari data con la **Controparte_3** prestito rimborsabile in 60 rate mensili e, quindi, con scadenza al 18.10. [REDACTED] clausole dello schema dell'ABI ritenute dalla Banca di Italia con provvedimento n. 5/2005 oggetto di intese restrittive della concorrenza. Al riguardo esponeva che, stante la nullità della clausola contenute la deroga all'art 1957 c.c. contenuta nella fideiussione specifica rilasciata in data 18/10/2010 (doc. 9 ricorso monitorio), dovendosi applicare detta ultima disposizione, la opposta era decaduta dai diritti azionabili nei confronti di essa opponente in quanto la prima richiesta stragiudiziale di pagamento risaliva al 19.01.2018 e, quindi, dopo l'inutile decorso del termine semestrale decorrente dal 18.10.2015; C) la nullità parziale della fideiussione specifica rilasciata in data 18/10/2010 per la parte in cui era stata posta a garanzia del 70% della somma erogata dall'allora [...] **Controparte_4** con il contratto di prestito n. 145423, trattandosi di percentuale già garan Fondo Pubblico di Garanzia e L. 662/96; D) la decadenza della opposta dai diritti azionabili nei confronti di essa opponente in forza delle fideiussioni specifiche sottoscritte in data 29/7/2009 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal prestito chirografario di € 200.000 e in data 08.10.2012 a garanzia delle obbligazioni derivanti dai contratti sottoscritti dalla **Parte_2** con la allora [...] **CP_5** Al riguardo esponeva che, stante la mancanza di deroga all'art 1957 c.c., la opposta era iritti azionabili nei confronti di essa opponente in quanto la prima richiesta stragiudiziale di pagamento risaliva al 19.01.2018 e, quindi, dopo l'inutile decorso del termine semestrale decorrente dal 29/7/2015 per quanto concerne il prestito chirografario n. [REDACTED] e dal 08/10/2017 per quanto concerne il prestito chirografario n. [REDACTED]. Concludeva rassegnando le conclusioni sopra riportate e trascritte.

Si costituiva la opposta che contestava l'avversa opposizione chiedendone il rigetto.

La causa, istruita mediante l'acquisizione dei documenti tempestivamente e ritualmente prodotti dalle parti e l'assunzione della prova orale ammessa, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 04.0.2025 con assegnazione dei termini ex art 189 c.p.c.

Diritto

Preliminarmente va rilevato che, come è noto, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza- dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (v. Cass. N. 5186/2003).

Di conseguenza, il presente giudizio di opposizione non costituisce giudizio di mera impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma costituisce un ordinario giudizio di cognizione di merito, teso all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito azionato dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.(cfr. Cass. N. 6421/2003).

Al riguardo, il giudice deve procedere alla verifica - sulla base della documentazione versata in atti- della fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata dall'ingiungente in sede monitoria ed ove il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza

E, come statuito anche di recente dalla Suprema corte di Cassazione “La *“plena cognitio”* che caratterizza il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove volte a integrare, con efficacia retroattiva, quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell’ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad un autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall’opponente per contestarla” (v. cass. 32959/2024).

L'opponente, allegando la mancata iscrizione della mandataria nell'albo ex art 106 TUB, ha eccepito, innanzitutto, il difetto di legittimazione processuale.

La eccezione è infondata tenuto conto di quanto statuito dalla Suprema Corte di cassazione, sezione III, con la sentenza 18.03.2024 n. 7243. Con la predetta pronuncia, richiamata nella pronuncia del 17.05.2024 sul rinvio pregiudiziale ex art 363 bis c.p.c., la Suprema Corte ha stabilito che il conferimento dell'incarico di recupero dei crediti cartolarizzati ad un soggetto non iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del testo unico bancario e i conseguenti atti di riscossione da questo compiuti non sono affetti da invalidità, in quanto l'art. 2, comma 6, della legge n. 130 del 1999 non ha immediata valenza civilistica, ma attiene, piuttosto, alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e finanziario, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri, anche sanzionatori, facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati da norme penali, con la conseguenza che l'omessa iscrizione nel menzionato albo può assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con la predetta autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

Nella suddetta pronuncia la Cassazione ha affermato che dall'omessa iscrizione nell'albo ai sensi dell'art. 106 del testo unico bancario del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

Secondo la Corte, invero, il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel t.u.b.: tali norme, prive di valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata".

Alla luce della giurisprudenza sopra richiamata la eccezione va, pertanto, disattesa

2. Sulla titolarità del credito in capo alla opposta

La parte opponente ha eccepito il difetto di titolarità in capo alla opposta dei diritti di credito derivanti dai contratti di prestito azionati in via monitoria contestando sia la esistenza del contratto di cessione di crediti stipulato il 10 dicembre 2021 tra Controparte_1 e [REDACTED] di cui all'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2021, sia la inclusione dei crediti nell'oggetto della cessione.

Il motivo di opposizione è infondato.

Preliminarmente va rilevato che le vicende che hanno riguardato la Controparte_5 (quindi Controparte_6 quindi Controparte_7, quindi Controparte_8 note e confluite in vari provvedimenti, anche pubblicati in GU, non specificatamente contestati dall'opponente.

Con riferimento allo specifico passaggio dei crediti da [redacted] a ^{Cont} e da ^{Cont} a [redacted] CP 9, parte ^{Cont} opposta ha depositato l'atto di fusione del 26 marzo 2021 di [redacted], società incorporante e [redacted] società incorporata.

Sempre in via preliminare va rilevato che sin dal ricorso per decreto ingiuntivo la opposta ha dedotto che il contratto di prestito n. 387180000 sottoscritto dalla debitrice principale in data 29.07.2009 con la ^{Parte_3} i originarie €. 200.000,00 aveva assunto il n. n. [redacted] e che il [redacted] sottoscritto dalla debitrice principale in data 08.10.2012 con la ^{Parte_3} i originarie €. 250.000,00 aveva assunto il n. [redacted] e che tali nte contestate dalla opponente.

Ritiene il Tribunale che, alla luce della documentazione prodotta dalla opposta, nel caso di specie, possa dirsi raggiunta la prova sia della cessione dei crediti che della inclusione dei crediti azionati in via monitoria nell'atto di cessione.

Al riguardo va preliminarmente ribadito che la legittimazione ad agire va distinta dalla titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo. La legittimazione ad agire serve ad individuare la titolarità del diritto ad agire in giudizio. Ragionando ex art. 81 cod. proc. civ., per il quale "*Fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui*", essa spetta a chiunque faccia valere nel processo un diritto assumendo di esserne titolare. Secondo una tradizionale e condivisibile definizione la "parte" è il soggetto che in proprio nome domanda o il soggetto contro il quale la domanda, sempre in proprio nome, è proposta. Oggetto di analisi, dunque, al fine di valutare la sussistenza della legittimazione ad agire, è la domanda, nella quale l'istante deve affermare di essere titolare del diritto dedotto in giudizio. Ciò che rileva, quindi, è dunque la prospettazione (discorso analogo vale per la simmetrica legittimazione a contraddire, che attiene alla titolarità passiva dell'azione e che, anch'essa, dipende dalla prospettazione nella domanda di un soggetto come titolare dell'obbligo o della diversa situazione soggettiva passiva dedotta in giudizio). Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio (o l'atto mediante il quale si interviene in un giudizio instaurato da altri) non indichi, quanto meno implicitamente, l'istante medesimo come titolare del diritto di cui si chiede l'affermazione ed il convenuto come titolare della relativa posizione passiva, l'azione (al pari dell'intervento in causa) sarà inammissibile. Naturalmente ben potrà accadere che poi, all'esito del processo, si accerti che la parte non era titolare del diritto che aveva prospettato come suo, ma ciò attiene al merito della causa e non esclude la legittimazione a promuovere un processo (oppure ad intervenire). L'istante perderà la causa, con le relative conseguenze, ma aveva diritto di intenderla (o di intervenire). La legittimazione ad agire, pertanto, mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale, invece, attiene al merito della causa, alla fondatezza della domanda. I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi. Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: i) la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta a chi la invochi allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione ad opera della controparte; ii) le contestazioni, da parte di quest'ultima, della titolarità del rapporto controverso dedotte dall'istante hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, senza che l'eventuale contumacia o tardiva costituzione assuma valore di non contestazione o alteri la ripartizione degli oneri probatori, ferme le eventuali preclusioni maturate per l'allegazione e la prova di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della titolarità del diritto non rilevabili dagli atti; iii) la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa (v. Cass., SU, n. 2915 del 2016).

Nella specie, ciò che rileva effettivamente è la titolarità del diritto sostanziale, atteso che a fronte della specifica contestazione operata dalla parte attrice opponente, grava sulla parte convenuta che si afferma successore a titolo particolare del creditore originario, in forza di un'operazione di cessione in blocco, provare l'esistenza della cessione e l'inclusione del credito stesso in questa operazione, in modo tale da fornire la prova documentale della titolarità del diritto sostanziale.

In linea generale, ai fini della prova della cessione di un credito, benché non sia di regola necessaria la prova scritta, di certo non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al

debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso (come nella specie) abbia sollevato una espressa e specifica contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata.

Tale principio vale, ovviamente, in qualunque forma sia avvenuta la cessione e in qualunque forma sia avvenuta la relativa notificazione da parte del cessionario al ceduto; quindi, almeno di regola, anche se la cessione sia avvenuta nell'ambito di un'operazione di cessione di crediti individuabili in blocco da parte di istituti bancari a tanto autorizzati e la notizia della cessione sia eventualmente stata data dalla banca cessionaria mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 58 T.U.B.

Come statuito dalla Suprema corte di Cassazione *"una cosa è l'avviso della cessione - necessario ai fini dell'efficacia della cessione - un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto; di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima"* (così espressamente Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 22151 del 05/09/2019; cfr. già in precedenza Cass., Sez. 1, Sentenza n. 5997 del 17/03/2006, Rv. 88138 - 01, secondo cui: "D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 58, comma 2, nel testo originario, applicabile *"ratione temporis"*, ha inteso agevolare la realizzazione della cessione *"in blocco"* di rapporti giuridici, prevedendo, quale presupposto di efficacia della stessa nei confronti dei debitori ceduti, la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale, e dispensando la banca cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti; tale adempimento, ponendosi sullo stesso piano di quelli prescritti in via generale dall'art. 1264 c.c., può essere validamente surrogato da questi ultimi e, segnatamente, dalla notificazione della cessione, che non è subordinata a particolari requisiti di forma, e può quindi aver luogo anche mediante l'atto di citazione con cui il cessionario intima il pagamento al debitore ceduto, ovvero nel corso del giudizio; esso, comunque, è del tutto estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, in quanto rileva al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente"), ovvero, più specificamente, che *"la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta"* (Cass., Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 24798 del 05/11/2020, Rv. 659464 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016, Rv. 638861 - 01).

Va, dunque, tenuto presente che: a) la prova della cessione di un credito non è, di regola, soggetta a particolari vincoli di forma; dunque, la sua esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova, anche indiziario, e il relativo accertamento è soggetto alla libera valutazione del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità (v. Cass. 24.12.2025 n. 33966 *"In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d. lgs n. 385 del 1993, stabilire se la cessione vi sia stata e se ricomprenda il credito oggetto del contendere è questione che compete al giudice di merito il quale, in assenza di limiti alla prova, è libero di valorizzare gli elementi istruttori che di volta in volta ritiene persuasivi, e nella stessa posizione si trova la Corte di cassazione, se la questione si pone in relazione alla verifica dell'ammissibilità del ricorso o del controricorso proveniente dalla sedicente cessionaria, in quanto giudice, al riguardo, del fatto processuale"*); b) opera, poi, certamente, in proposito, il principio di non contestazione; c) va, comunque, sempre distinta la questione della prova dell'esistenza della cessione (e, più in generale, della fattispecie traslativa della titolarità del credito) dalla questione della prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B.

Sulla base di tali puntualizzazioni, pertanto, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B., occorre distinguere il caso in cui è contestata la esistenza del contratto di cessione dal caso in cui sia semplicemente contestata la inclusione del credito nell'oggetto della cessione.

Ed invero, quando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé, ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti, contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e

consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete.

Nella specie, la opposta ha adempiuto all'onere probatorio sulla stessa incombente in quanto ha prodotto l'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. [REDACTED] (v. fascicolo monitorio) nel quale si dà atto "...che in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 10 dicembre 2021 ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da Controparte_10 con sede legale in [REDACTED], codice fiscale, e numero di iscrizione pre [REDACTED] e di n. P.IVA_3, partita IVA P.IVA_4 (la "Cedente"), taluni i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, acce eriori danni, i nt'altro) di Controparte_10 derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 31 maggio 2021, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel contratto di cessione, come risultanti da apposita lista in cui e' indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o piu' dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto".

Si evidenzia che in detto avviso sono indicati i crediti ceduti per tipologia e periodo. Tali elementi risultano sufficienti a far ritenere inclusi nell'operazione anche i crediti azionato dall'odierna opposta.

Ed invero, i crediti fatti valere dalla opposta posseggono tutti i requisiti indicati nell'avviso di cessione atteso che: A) derivano dal contratto di prestito n. [REDACTED] presso ex [...] Parte_3 di originarie €. 200.000,00, sottoscritto dalla Parte_2 in data

1 29.07.2015, dal contratto di prestito n. 14 .000,00 sottoscritto dalla Pt_2 Parte_2 con la Controparte_4 in data 18/10/2010 con 1 contra so EX

[REDACTED] di originarie €. 250.000,00 sottoscritto dalla Parte_2 [...] in data 8/10/2012 con scadenza al 08.10.2017; B) che con missiva in data 1 comunicava il recesso da tutti i rapporti bancari ed intimava alla debitrice principale ed ai fideiussori il pagamento delle somme dovute in forza di tutti i rapporti; C) che con sentenza del 15.06.2018 il Tribunale di Macerata dichiarava il fallimento della Parte_2

D'altra parte, va considerato che l'op e ragioni per le quali i crediti azionati non sarebbero inclusi tra quelli indicati nell'avviso.

Osserva, altresì, il Tribunale che detta indicazione, unitamente al possesso da parte della opposta dei contratti di finanziamento, delle fideiussioni, della corrispondenza intercorsa tra la cedente ed il debitore ceduto e alla dichiarazione sottoscritta dalla cedente nella quale si fa espresso riferimento sia alla cessione del 10.12.2021 che ai crediti azionati in via monitoria, (v. all. 6 fascicolo monitorio) consentono di ritenere provava indiziariamente sia la esistenza del contratto che la inclusione dei crediti azionato in via monitoria nella cessione del 10.12.2021

Ed invero, nonostante una parte della giurisprudenza escluda che la dichiarazione del cedente possa assumere valore probatorio, non essendo una confessione (in quanto non proviene da una parte processuale) e nemmeno un documento (essendo predisposta in funzione del giudizio), altra parte ammette che detta dichiarazione - che la Corte di Cassazione afferma poter costituire un elemento indiziario importante (cfr. Cass. n. 17944/2023) - possa costituire prova della cessione.

Infatti, detta prova può essere fornita con ogni mezzo (Trib. Napoli 3.3.2022; Trib. Vicenza 29.6.2022 n. 131, che richiama Cass. n. 10200/2021), sicché la dichiarazione sottoscritta dalla cedente, la quale attesta che il credito è stato da essa ceduto alla cessionaria, rappresenta, unitamente ad altri elementi - tra i quali la mancata allegazione, da parte dell'opponente, di aver ricevuto analoga richiesta di pagamento dalla cedente, nonché la mancata dimostrazione del pagamento - prova sufficiente della titolarità della posizione soggettiva azionata dalla cessionaria. Quale ulteriore elemento, va evidenziato che la cedente non avrebbe certamente interesse a dichiarare l'intervenuta cessione laddove questa non fosse stata stipulata. Tali produzioni, unitamente al possesso da parte della opposta della documentazione contrattuale e della corrispondenza intercorsa tra l'istituto di credito e l'opponente consentono di ritenere provata la titolarità

del credito in capo alla opposta.

3. Sulla prova del credito

La opposta ha agito in giudizio nei confronti del fideiussore onde conseguire il pagamento della somma di € 340.578,96 oltre interessi di mora in forza:

- dal contratto di prestito n. [redacted] presso ex *Parte_3*
[redacted] di originarie €. 200.000,00, sottoscritto dalla *Parte_2* in data 29/7/2009
adenza al 29.07.2015
- dal contratto di prestito n. [redacted] di originarie €. 500.000,00 sottoscritto dalla [redacted]
Parte_2 con la *Controparte_4* in data 18/10/2
scadenza al 18.10.2015
- dal contratto di prestito n. 4022579 (già n. [redacted]) di originarie €. 250.000,00 sottoscritto dalla *Parte_2* in data 8/10/2012
con scadenza al 08.10.2017;
- della fideiussione *specifica* sottoscritta dall'opponente in data 27.09.2009 fino a concorrenza della
somma di € 200.000 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestito in data
29.07.2009;
- della fideiussione *specifica* sottoscritta dall'opponente in data 18.10.2010 fino a concorrenza della
somma di € 750.000 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestito in data
08.10.2010;
- della fideiussione *specifica* sottoscritta dall'opponente in data 08.10.2012 fino a concorrenza della
somma di € 250.000 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestito in data
08.10.2012;

Come è noto, *"In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno o per l'adempimento deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi poi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova è applicabile quando è sollevata eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccepiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche quando sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione al creditore istante spetta la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore la prova dell'esatto adempimento, quale fatto estintivo della propria obbligazione"* (v. cfr Cass. 2015/826; v Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001).

La opposta ha assolto all'onere probatorio sulla stessa incombente producendo copia dei contratti di prestito con indicazione della scadenza dell'obbligazione restitutiva, copia delle fideiussioni (v. doc. 1, 4, 6,9,11 e 14 fascicolo monitorio), copia diffida di pagamento e messa in mora inviata alla debitrice principale e ai garanti in data del 19.01.2018 (v. doc. 4 fascicolo monitorio) e allegando l'inadempimento dell'opponente..

4. Sulla validità ed efficacia delle fideiussioni

Vanno, quindi, esaminate le eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla validità ed efficacia delle fideiussioni.

A tal fine appare opportuno distinguere le tre fideiussioni.

Relativamente alla fideiussione *specifica* sottoscritta dall'opponente in data 18.10.2010 fino a concorrenza della somma di € 750.000 a garanzia delle obbligazioni derivanti dal contratto di prestito sottoscritto dalla *Parte_2* in data 08.10.2010 con la *Controparte_3* l'opponente ha eccepito la enute nella fideiussione - oporavvenienza e di deroga all'art 1957 c.c. - in quanto riproducenti le clausole dello schema dell'ABI, ritenute dalla Banca di Italia del Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 oggetto di intese restrittive della concorrenza. In ragione della nullità della clausola contenete la deroga all'art 1957 c.c. contenuta nella fideiussione specifica rilasciata in data 18/10/2010 l'opposta ha invocato l'applicazione di tale ultima disposizione ed ha, quindi, eccepito la decadenza della opposta dai diritti azionabili nei confronti di essa opponente in quanto la prima richiesta

stragiudiziale di pagamento risaliva al 19.01.2018 e, quindi, dopo l'inutile decorso del termine semestrale decorrente dal termine del 18.10.2015 convenuto per il pagamento dell'ultima rata.

Preliminarmente va rilevato che nella disamina della suddetta eccezione occorre tener conto di quanto di recente statuito dalle Sezioni Unite della Suprema corte di Cassazione con la sentenza n. 24825 del 28.08.2026.

Le sezioni Unite hanno statuito che *“nel caso di fideiussione specifica riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art 1957 c.c., costituita in un tempo pregresso e successivo al lasso temporale oggetto del provvedimento della Banca di Italia n. 55 del 2005, il giudice di merito accerta, nell'ambito del suo proprio sindacato, la rispondenza o meno del modello negoziale utilizzato a un'intesa o pratica concordata con effetti “a valle” e mente dei principi enunciati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 2021, utilizzando, quale elemento di prova da solo non sufficiente, il suddetto accertamento amministrativo, previa ricognizione del contenuto e della portata di esso con riferimento sia all'ambito temporale sia all'ambito oggettivo ulteriore rispetto a quelli suoi propri”* e, ancora, che *qualora una fideiussione recbiuna clausola di pagamento a prima richiesta il creditore evita, in ragione di essa di incorrere in decadenza anche con una istanza stragiudiziale inviata al garante nei termini previsti dall'art 1957 c.c., seppure la compresente clausola di esenzione dal rispetto dei suddetti termini sia stata dichiarata nulla perché oggetto d'intese o pratiche concordate indebitamente restrittive della concorrenza nel mercato rilevante”*.

Al fine di dimostrare la persistenza dell'intesa o pratica concordata rispetto alla compresenza delle tre clausole la opposta ha prodotto copia dello schema ABI, copia del Provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 “ABI - Condizioni generali di contratto per la Fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie” e molteplici testi di fideiussioni specifiche, utilizzati da un numero considerevole di istituti di credito nel periodo antecedente e coevo a quello della sottoscrizione della fideiussione per cui è causa, riproducenti le identiche clausole oggetto del provvedimento (clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all'art 1957 c.c.) (v. doc. 14,15,16,17,18 e 19 fascicolo opposta)

La documentazione prodotta consente di ritenere ampiamente provata la persistenza della pratica concordata non avendo la opposta in alcun modo dimostrato che la compresenza delle tre clausole sia stato il frutto di una differente trattativa individuale, effettiva e libera tra le parti.

Ne consegue che, stante la nullità della clausola di cui all'art 6

Art. 6 - I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad ascoltare il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957 cod. civ., che si intende derogato.

) va esaminata la eccezione di decadenza di cui all'art 1957.c.c.

L'eccezione è fondata atteso che il prestito chirografario n. [REDACTED] di originarie €. 500.000,00 sottoscritto dalla Parte_2 con la Controparte_4 in data 18/10/2010 prev [REDACTED] nente la prima richiesta di pagamento da parte della creditrice è intervenuta solo in data 19.01.2018 e, quindi, oltre il termine semestrale di cui all'art 1957 c.c..

Relativamente alle fideiussioni prestate in data 29.07.2009 e in data 08.10.2012 a garanzia rispettivamente dei prestiti sottoscritti dalla Parte_4 con la allora Controparte_5 [...] l'opposizione è, invece, infondata.

serva al riguardo il Tribunale che, contrariamente a quanto allegato dall'opponente, le fideiussioni in questioni contengono la deroga all'art 1957 c.c. di talchè non è invocabile la decadenza prevista dalla predetta norma. Gli artt. 7 e 8 delle predette fideiussioni prevedono testualmente quanto segue:

Art. 7 - La Banca potrà far valere i diritti derivanti dalla fideiussione fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore.

Art. 8- Il fideiussore è tenuto a pagare immediatamente alla Banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovuto per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio.

Come statuito dalla Suprema Corte di Cassazione con Ordinanza n. 31569 del 03/12/2019 *“In tema di fideiussione, la limitazione di responsabilità fissata dall'art. 1957 c.c. può essere implicitamente derogata attraverso l'impegno assunto dal fideiussore di garantire comunque, senza limiti di durata, l'adempimento dell'obbligazione principale, impegno che può desumersi dall'interpretazione complessiva del contratto di garanzia e di quello principale”*

Nella specie le previsioni contrattuali sopra riportate e trascritte comportano una implicita deroga alla previsione dell'art 1957 c.c.

Alla luce delle superiori considerazioni, in accoglimento parziale della opposizione, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna della parte opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 62.437,81, quale saldo debitore al 6/7/2018 per capitale residuo, derivante da contratto di prestito chirografario n. [REDACTED] presso [REDACTED], oltre interessi di mora al tasso contrattuale dal 07/07/2018 al soddisfo, nonché della somma di €. 240.586,63 quale saldo debitore al 6/7/2018 per capitale residuo, derivante da contratto di prestito chirografario n. [REDACTED] concesso dalla [REDACTED] di originarie € 250.000,00 del 8/10/2012, oltre interessi di mora al tasso contrattuale dal 07/07/2018 al soddisfo.

Le spese di lite, tenuto conto della novità delle questioni affrontate che hanno visto il recente intervento delle Sezioni Unite con la sentenza n.24826/2026, vengono compensate per intero.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

1. accoglie parzialmente la opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
 2. condanna la opponente al pagamento in favore della opposta della somma di € 62.437,81, quale saldo debitore al 6/7/2018 per capitale residuo, derivante da contratto di prestito chirografario n. [REDACTED] oltre interessi di mora al tasso contrattuale dal 07/07/2018 al soddisfo nonché della somma di €. 240.586,63 quale saldo debitore al 6/7/2018 per capitale residuo, derivante da contratto di prestito chirografario n. [REDACTED] di originarie € 250.000,00 del 8/10/2012. Oltre interessi di mora al tasso contrattuale dal 07/07/2018 al soddisfo;
 3. compensa per intero le spese di lite
- Macerata, 31 agosto 2026

Il Giudice
dott. Angelica Capotosto